



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N° 85 DEL 7.7.2017

Oggetto: Ordinanza per la rimozione e smaltimento dei rifiuti non pericolosi, abbandonati in via Madonna del Pantano Nord, riportata in Catasto al Foglio 23, particella 34. Accertamento di violazione per abbandono incontrollato di rifiuti.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, che adegua alle direttive europee la disciplina nazionale per la gestione dei rifiuti, ed in particolare la parte IV – Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, in particolare, l'art. 192 del suddetto decreto stabilisce:
 1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
 2. (...);
 3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.*

VISTO la comunicazione di avvio del procedimento d'ufficio protocollo n°40527 del 17.5.2017, ai sensi dell'art.7 della legge 241/90, con la quale si diffidavano le sig.re Ferrara Nicolina, nato a Lusciano(CE) il 21.5.1941 e residente a Trentola Ducenta(CE), in via IV Novembre n°161, Russo Caterina, nata ad Aversa(CE) il 7.6.1963 e residente a Trentola Ducenta, in via Francesco Petrarca n°1/A e la sig.ra Russo Giovanna, nata ad Aversa il 16.3.1967 e residente a Trentola Ducenta in via IV Novembre n°163, in qualità di proprietarie del fondo sito in via Madonna del Pantano Nord, censito in Catasto al foglio 23, particella n°34, alla rimozione di rifiuti speciali non pericolosi(materiali misti derivanti da attività di costruzione);

PRESO ATTO che non risulta ottemperata la diffida di cui al prot. 40527 del 17.5.2017;

RITENUTO configurarsi le fattispecie previste dall' art. 192, comma 1 D. Lgs 152/06 il quale vieta l'abbandono ed il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel sottosuolo;

ACCERTATO che:

non è stato possibile risalire all'autore materiale dell'abbandono dei rifiuti;

Ritenuto di non poter accogliere la nota difensiva delle sopra citate proprietarie assunta al protocollo generale dell'Ente al n°49367 del 16.6.2017 con la quale si chiedeva annullamento del procedimento in quanto:

Non essendo stato possibile individuare l'effettivo autore dello sversamento dei rifiuti di cui in oggetto, la violazione dell'art.192 comma 1 del D.Lgs 152/06 è **da imputare a titolo di colpa**, alle proprietarie del fondo, ai sensi dell'**art.192 comma 3 del D.Lgs 152/06**, che recita " *Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate* ", in quanto **proprietario del fondo su cui** si è riscontrato l'abbandono incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi. La colpa delle proprietarie del fondo si configura in una condotta omissiva di accorgimenti e cautele prevedibili che l'ordinaria diligenza, accortezza ed attenzione suggeriscono per assicurare un'efficace protezione dallo sversamento incontrollato di rifiuti.

RITENUTO che, per le considerazioni su esposte, **la violazione dall' art.192, c. 1 D. Lgs 152/06, sia imputabile a titolo di colpa al proprietario dell'area e quindi di soggetto responsabile di abbandono di rifiuti speciali non pericolosi.**

CONSIDERATO che non compete al Comune adottare misure preclusive all'accesso, senza le quali potranno comunque continuare gli abbandoni dei rifiuti;

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito.

RICHIAMATI:

- il **D.Lgs. 267/2000**
- gli **artt. 192 - 255 - 256 del D. Lgs. 152/2006** e s.m.i.

ORDINA

per i motivi espressi in narrativa, alle sig.re Ferrara Nicolina, nato a Lusciano(CE) il 21.5.1941 e residente a Trentola Ducenta(CE), in via IV Novembre n°161, Russo Caterina, nata ad Aversa(CE) il 7.6.1963 e residente a Trentola Ducenta, in via Francesco Petrarca n°1/A e la sig.ra Russo Giovanna, nata ad Aversa il 16.3.1967 e residente a Trentola Ducenta in via IV Novembre n°163, in qualità di proprietarie del fondo sito in via Madonna del Pantano Nord, censito in Catasto al foglio 23, particella n°34, **di procedere:**

1. a proprie cure e spese entro il termine di giorni **60 (sessanta)** dalla notifica della presente ordinanza, alla rimozione e **successivo smaltimento** dei rifiuti speciali non pericolosi(materiali misti derivanti da attività di costruzione) presenti nell'area di cui in oggetto.

Per l'esecuzione di tale attività si dovrà avvalere di un'impresa abilitata a smaltire il materiale di risulta, iscritta all'Albo Gestori Rifiuti – Sezione imprese, che dovrà presentare idoneo piano di rimozione e smaltimento.

Ad avvenuto smaltimento dei materiali di risulta, dovrà essere inviata, al Settore Ambiente, copia dei formulari comprovante l'avvenuto smaltimento degli stessi conformemente alla vigente normativa.

alla **messa in atto di tutti i presidi atti ad eliminare la possibilità di ingresso incontrollato all'area**, quali l'apposizione di cartelli e mezzi preclusivi dell'accesso, quali catene e sbarre innanzi ai varchi principali, che valgono a segnalare che si tratta di una proprietà privata in cui è vietato l'accesso e, quindi, ogni utilizzazione dell'area;

INFORMA CHE

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio, in danno, ai soggetti responsabili ed al recupero delle somme anticipate da questa Amministrazione,

nonché a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs 152/2006;

- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;
- il Responsabile del Procedimento è il Geom. Carmine Carbone e che, per informazioni, è possibile contattare il Settore Ambiente in Corso Campano, 200 - Giugliano in Campania (NA).

DISPONE

la **notifica** della presente Ordinanza alle sig.re

Ferrara Nicolina, nato a Lusciano(CE) il 21.5.1941 e residente a Trentola Ducenta(CE), in via IV Novembre n°161,


Russo Caterina, nata ad Aversa(CE) il 7.6.1963 e residente a Trentola Ducenta, in via Francesco Petrarca n°1/A,

Russo Giovanna, nata ad Aversa il 16.3.1967 e residente a Trentola Ducenta in via IV Novembre n°163,;

di **trasmettere copia** della presente:

- 1) Regione Campania - Assessorato Ambiente e Territorio- via A. De Gasperi, 28 – 80134 Napoli
 - 2) Città Metropolitana di Napoli – Piazza Matteotti,1 – 80143 Napoli;
 - 3) Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord tramite polizia Municipale
 - 4) Prefettura di Napoli - Ufficio Territoriale del Governo- Area V°-Protezione Civile - P.zza del Plebiscito - 80132 Napoli
 - 5) A.R.P.A. Campania – Dipartimento Provinciale di Napoli, via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;
 - 6) ASL NA 2 - Dipartimento di Prevenzione – Corso N. Terracciano, 10 – 80078 Pozzuoli (NA);
 - 7) Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA) – viale dell'Acquario, 1;
 - 8) Comando Stazione Carabinieri di Varcaturò, via Lago Patria, 181 – 80014 Giugliano in Campania (NA);
 - 9) Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano - Villaricca (NA) – Via A. Giardini, 1;
- copia della presente venga :
- affissa all'Albo Pretorio del Comune;
 - pubblicata sul Sito Istituzionale dell'Ente Comunale.

A tutte le Forze dell'Ordine, alle quali il presente atto è notificato, si chiede di disporre i dovuti sopralluoghi al fine di accertare l'ottemperanza di quanto disposto nell'Ordinanza stessa.



Il Dirigente ad interim Settore Ambiente
Ing. Generoso Serpico